

CASSE TTA N° 108



N. 6328/17

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
10 AGO 2017

UFFICIO GIUDIZIARIO
CATALDO GIACONELLI

STUDIO LEGALE
Avv. Giovanni Filannino
Via Mons. Dimiccoli, 30 - 76121 Barletta (BT)
Tel/Fax 0883 020621 - cell. 320 8717434
giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

~~SINO TI FICHY con~~
~~URGENTE~~
~~TRANI, 8.11.2017~~

Per SIVO Anna Rosa (SVINRS76H55A662T), nata a Bari il 15.6.1976,
residente in Ruvo Di Puglia alla via Mario Alberto, 38/T;

DI BARI Isabella (DBRSLL68M56A285G), nata ad Andria il 16.8.1968,
residente a Trani alla via Istria, 3

tutte rappresentate e difese dall'avv. Giovanni FILANNINO
(FLNGNN77S02A669K) in forza di mandato in calce al presente atto ed
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Barletta alla Via Mons.
Dimiccoli, 30 (tutti i provvedimenti potranno essere notificati tramite fax allo
0883/020621 o tramite pec: giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it in
virtù delle attuali disposizioni e nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di
documenti informatici e teletrasmessi);

CONTRO

M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA,

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE BARI;

nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope
legis* in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da
Bari, n. 97;

NONCHÉ

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 104
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e
dell'infanzia(AAAA), vigenti negli anni 2014/2017.

PREMESSA

La ricorrente è in possesso di diploma di maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (conseguito precisamente il 15/07/1991 presso Istituto Magistrale "Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta" legalmente riconosciuto), e cioè prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della formazione, sin qui esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali (in seguito GaE) e quindi dei conseguenti benefici (cfr. titoli di studio, doc. 1).

Allo stato, quindi, la ricorrente, avendo accesso esclusivamente alle sole graduatorie di circolo e di istituto (che come noto sono finalizzate esclusivamente al conferimento di supplenze brevi), subisce i seguenti ingiusti nocimenti:

- non può essere immessa in ruolo, né secondo i meccanismi previsti dall'art. 399 d.lgs. n. 297/1994, né secondo il piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015 (Riforma della c.d. "Buona Scuola");
- non può beneficiare dei vantaggi attribuiti dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.M. n. 131/2007 e quindi essere destinataria del conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data;
- non può beneficiare dell'inserimento in prima fascia delle graduatorie di circolo ed istituto a norma dell'art. 5, comma 3, del medesimo d.m. con tutte le intuibili conseguenze, in ordine alla perdita di *chance* lavorative.

In altre parole, la ricorrente è di fatto condannata alla precarietà (o, peggio, allo stato di inoccupazione) perenne.

La vicenda oggetto del presente ricorso è di estrema rilevanza sociale ed è ben nota alle recenti cronache giudiziarie; il Ministero della Pubblica Istruzione non ha mai riconosciuto valore abilitante a tale titolo di studio, pregiudicando l'accesso a tutti i canali di reclutamento e conferimento incarichi riservati agli aspiranti docenti, in particolar modo, e per quanto in questa sede interessa, l'inserimento nelle allora esistenti Graduatorie Provinciali Permanenti divenute in secondo momento ex Legge n. 296/2006 Graduatorie ad Esaurimento.

Sta di fatto che ritenendo di aver diritto ad essere inseriti nelle GaE, in occasione della prima apertura utile delle operazioni di aggiornamento delle stesse, la ricorrente ha anche tentato di presentare la domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale di Bari, vedendo tuttavia frustrato il suo legittimo tentativo dal blocco imposto dal DM 235/2014 e di fatto attuato al sistema web "Istanze On Line" (unica modalità di accesso consentita dall'art. 9, commi 2 e 3 e 10, comma 2, lett. B), in quanto non risultante già inserita in graduatoria in precedenza.

Di fatto le ricorrenti non erano "conosciute" dal sistema informatico (predisposto per accogliere domande solo da soggetti già inseriti in graduatoria) che quindi non ha neppure consentito l'accesso. I pochi che hanno ritenuto di procedere per via tradizionale (ovvero depositando domanda cartacea, sebbene non previsto dal citato DM), non hanno trovato miglior sorte, atteso che il MIUR non ha accolto, di fatto, la loro istanza, così come, sorte migliore non hanno avuto coloro i quali, mediante lettere di diffida, hanno intimato l'immediata cessazione della denunciata condotta e quindi richiesto, sempre invano, l'immediato inserimento nelle GaE.

Infatti, l'unico esito sortito da siffatte diffide è stato l'adozione da parte del MIUR della circolare n. 2198 del 30.06.2015 con la quale il Ministero ha inteso fornire indicazione agli UU.SS.RR. ed agli AA.TT. per l'inserimento in GaE a pieno titolo dei soli docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l'inserimento con riserva dei soli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente; l'ulteriore nota emanata il 06.07.2015, recante prot. N. 19621 ha precisato che l'inserimento con riserva riguarda solo i destinatari di provvedimenti giudiziari cautelari.

DIRITTO

Il quadro normativo sul valore abilitante del diploma magistrale

Si ritiene superfluo premettere una ricostruzione normativa generale sul percorso di accesso alla carriera di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti, atteso che, è certamente materia ben nota al Magistrato adito.

Diversamente può certamente essere utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una breve ricostruzione normativa sul

sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Secondo l'art. 197 del D.lgs. n. 297 del 16.04.1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione), prima di essere abrogato ex art. 8 l. n. 125/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 della stessa legge, stabiliva al comma 1 che *"a conclusione degli studi svolti... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*. Anche l'art. 402 dello stesso D.lgs. conferma che il diploma magistrale conseguito presso le Scuole Magistrali - Istituti Magistrali, quindi quello degli attuali ricorrenti, è titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, oggi dell'infanzia e primaria.

L'abilitazione è nello *status* di Diplomato Magistrale, senza necessità di affrontare e superare altra prova o concorso.

Con la Legge n. 341/1990 (Riforma degli Ordinamenti didattici Universitari) è stato istituito uno specifico Corso di Laurea per la formazione degli Insegnanti della scuola materna ed elementare, effettivo solo dopo il 2002, cioè dopo la necessaria emanazione di numerosi Decreti ministeriali e interministeriali attuativi della Riforma, come previsti dalla stessa Legge n. 341/1990.

È così che, in senso del tutto logico e naturale, fu confermato da molti provvedimenti amministrativi, tra cui il Decreto Interministeriale del 10/03/1997, che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 preservano in via permanente il valore abilitante; parimenti la Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 03 marzo 1997, Prot.n.12588/BI, ha confermato il valore abilitante del diploma e così la sua valenza nel tempo.

Insomma, divenne inconfutabile che, allorquando il predetto titolo stesso fosse stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, esso aveva valore abilitante.

Il regolamento previsto dalla Legge n. 425/1997 è stato emanato dal DPR n. 323/1998, rubricato ("regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 425/97", il quale, allo scopo di regolare il passaggio graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, comma 7, ha previsto che "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Anche successivamente, gli ulteriori interventi in materia hanno confermato il siffatto valore: in particolare il Decreto Interministeriale del 10/03/1997 (rubricato *"norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3 comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341"*), con il quale è stata prevista la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della Scuola Magistrale e dell'Istituto Magistrale a far data dall'anno scolastico 1998/1999, ha riconosciuto, all'art. 3, comma 1, il pieno valore legale ai titoli di studio conseguiti al termine degli anzidetti corsi.

Inoltre l'art. 15, comma 7, del D.P.R.n.323/1998, ha statuito che *"... I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ..."*. Ciò nonostante, le odierne ricorrenti e a tutti gli aspiranti docenti nella medesima condizione, non è stato mai consentito dal Ministero della Pubblica Istruzione di accedere a tale tipo di Graduatoria Permanente, oggi ad

Esaurimento, perché ritenuti non in possesso di un idoneo titolo "abilitante" all'insegnamento.

Anche il Decreto Ministeriale del MIUR n. 62 del 13.07.2011 ha previsto che per l'accesso alle Graduatorie di Circolo e di Istituto si distinguesse espressamente tra valore abilitante dei laureati in Scienze della formazione primaria (accesso consentito alla II Fascia) e quello dei diplomati di scuola magistrale e istituti magistrali ante anno scolastico 2001/2002 (accesso consentito alla III Fascia).

Il Parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013


Il pacifico riconoscimento del valore legale del predetto titolo, pur evincendosi chiaramente dalle anzidette norme, non si è tradotto, come si è visto, in una possibilità di inserimento per i diplomati magistrali, né nelle graduatorie permanenti, né nelle successive GaE.

Ciò non è avvenuto neppure all'esito del parere n. 3813/2013, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, sez. II, nell'adunanza del 05.06.2013, che ha dato luogo al d.P.R. del 25.03.2014.

Il Consiglio di Stato in detta circostanza ha chiarito: *"... prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1051, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n.82 del 24 settembre 2012 ...".* In maniera chiara, con puntuali riferimenti normativi, il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto al Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 valore abilitante.

Per completezza espositiva, deve anche precisarsi che il Consiglio di Stato in quella sede ha altresì affrontato la questione dell'inserimento nelle GaE dei

diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, affermando che, sebbene in linea di principio sussiste il diritto di ricorrere ad essere inseriti nelle GaE sulla base di un titolo di studio abilitante, dall'altra parte, il ricorso straordinario viene ritenuto tardivo rispetto agli atti amministrativi a contenuto generale che hanno a suo tempo previsto la possibilità per i diplomati magistrali di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti.



La prima conseguenza del citato Parere è stato l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 62/2011 nella parte in cui aveva impedito agli istanti, *"aspiranti docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e di circolo"*, l'inserimento nella II Fascia della Graduatorie d'Istituto e di Circolo in considerazione di una scorretta valutazione del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Si rammenta che la II fascia delle graduatorie di Istituto è quella destinata al personale abilitato

Dunque, con i successivi Decreti Ministeriali nn. 308 del 15.05.2014 e 353 del 22.05.2014, il M.I.U.R. ha riconosciuto il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 limitatamente, però, all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto e di Circolo.

Il D.M. n. 353/2014, insomma, ha annoverato per la prima volta, tra i titoli di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche il *"diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002"* (art. 2, lett b. n. 7).

In tal senso, la ricorrente ha già visto riconosciuto il diritto all'inserimento nella II Fascia delle graduatorie di Istituto e di Circolo; purtuttavia, al tardivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del pieno valore abilitante del predetto titolo, corrisponde, come si vede, una parziale soluzione del quesito, che è rimasto insoluto *in nuce*: PERCHÉ, SE IL TITOLO ERA ABILITANTE EX NUNC, NON È STATA DATA LA POSSIBILITÀ AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/2002 DI INSERIRSI ANCHE NELLE GAEP?

Insomma, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, e sulla considerazione che il Diploma Magistrale conseguito entro

l'anno scolastico 2001/2002 ha sempre posseduto la propria valenza abilitativa all'insegnamento, e che detto valore legale non può essere circoscritto e limitato alle sole Graduatorie di Istituto e di Circolo, l'odierna ricorrente agisce per la rimozione, nella forma della disapplicazione, di tutti gli ostacoli normativi che illegittimamente il MIUR ha sempre frapposto, e per ottenere, anche in via cautelare, l'inserimento nelle predette Graduatorie.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

In primo luogo si precisa che appare incontestabile la giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che si versa in questioni che attengono il diritto degli istanti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (con ogni conseguenza di Legge). Infatti, laddove si controverta circa l'inserimento in graduatoria per il conferimento di incarichi in ambito scolastico, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, sussiste la giurisdizione dell'AGO. Si cita espressamente quanto chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12.07.2011, che, risolvendo ogni controversa questione, indica la giurisdizione del Giudice ordinario, venendo in rilievo atti che esulano da quelli afferenti procedure concorsuali, neppure potendo essere ascritti ad altre categorie di atti c.d. autoritativi. Pacificamente, dunque, trattasi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi (cfr. SU 23.07.2011, n. 16756, 8.02.2011, n. 3032 e 13.02.2008 n. 3399; Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014 n. 5794, 11.12.2013 n. 5953, 11.01.2012 n. 113; TAR Lazio Roma n. 9487 del 17.07.2015 e n. 1021 del 19.04.2014 e 30.01.2012). Tale ricostruzione, oltre ad essere evidentemente la più conforme ai principi di Legge, è pacificamente condivisa dall'amministrazione in quanto la giurisdizione del Giudice Ordinario è chiaramente indicata all'art. 11, comma 6, del dm 235/2014.

SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 296/2006, ART. 1, CO 605, LETT.C).

Emerge chiaramente dal suesposto quadro normativo che il Ministero convenuto, negando alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle GaE, ha violato le norme di Legge che regolano la materia, già innanzi indicate.

L'inserimento in II fascia, già disposto con il D.M. n. 353/2014, è di per sé motivo per ritenere pacificamente abilitante il diploma posseduto dalla ricorrente. Sicché l'esclusione dalle GaE è una scelta illogica, prima ancora che illegittima.

Pertanto, muovendo dalla pacifica e condivisa considerazione che il titolo vantato dalla ricorrente sia abilitante, non può che discendere il suo diritto ad essere inserita nelle GaE.

Tale diritto è stato svilito e svuotato dal contegno dell'amministrazione che ha emanato, con una produzione regolamentare significativamente ridondante, una serie di provvedimenti atti ad ostacolare l'esercizio di siffatto potere.

Sicché, tutti i dd.mm. nn. 42/09, 47/2011, nonché quello che rileva in questa sede, n. 235/2014, devono essere disapplicati dal Magistrato adito, previo accertamento della loro illegittimità per violazione della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. C). Non può dubitarsi sul diritto della ricorrente all'inserimento nelle GaE, sorto all'atto della trasformazione delle stesse da permanenti in GaE, in quanto pacificamente "docente già in possesso di abilitazione". Si badi bene che la Legge Finanziaria 2007, trasformando le graduatorie (di fatto blindandole nel vano tentativo di contrastare il fenomeno del precariato) ha comunque consentito l'inserimento a tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione.

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha annullato *"il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"*, utilizzando in gran parte le argomentazioni già espresse nel citato parere del 2013.

"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già

in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'iscrizione nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di iscrizione presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Ancora più di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito, con la sentenza n. 3628, depositata il 21.7.2015 che “all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'iscrizione nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Tribunale Adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

previo accertamento della nullità e/o della illegittimità con conseguente disapplicazione:

A) del D.M. numero 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari per le classi di concorso scuola dell'infanzia(AAAA) e scuola primaria(EEEE), e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9 rubricato "modalità di presentazione delle domande" ai commi 2 e 3, stabilisce che la domanda... dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web secondo le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta, in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "istanze on line - presentazione delle istanze via web - registrazione", presente sulla home page del sito internet di questo Ministero; b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 entro le ore 14:00 nella sezione dedicata "Istanze on line" - presentazione delle istanze via web-inserimento", presente sul sito internet del Ministero;

- all'art. 10 rubricato "regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera B, stabilisce che ... è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 e 3

B) delle graduatorie ad esaurimento definitiva dell'ambito territoriale di Bari classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) scuola primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014/17 relative al personale docente, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

NEL MERITO

1) accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento attiva dell'Ambito Territoriale di Bari classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017.

nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dell'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante da punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

In subordine, nel caso in cui le ricorrente non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto al reinserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a utilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 così come rettificata per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il Miur in applicazione del principio meritocratico del miglior punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

- 2) Condannare, in ogni caso, l'Amministrazione scolastica resistente ad un equo risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti ed il cui ammontare apparendo di difficile determinazione viene rimesso al Giudice adito per una opportuna valutazione equitativa.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

In via istruttoria:

Quanto alle PROVE COSTITUITE, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle PROVE COSTITUENDE, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

- richiesta di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero della Istruzione, della Università e Ricerca, di tutti i documenti inerenti alla procedura di inserimento e aggiornamento delle citate graduatorie, relativa alla ricorrente, ed in particolar modo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la domanda ricevuta in forma cartacea, i titoli in possesso dell'amministrazione, nonché tutte gli atti di diffida;


- C.T.U. contabile al fine di accertare il danno di natura patrimoniale sofferto dall'istante a seguito del mancato accesso alla carriera docente, e dunque le differenze retributive che sarebbero maturate in favore dell'istante in caso di tempestivo inserimento nelle graduatorie.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Al fine di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis del DPR 30.5.2002, n. 115, la ricorrente attesta con allegata autocertificazione che nell'anno precedente alla presente dichiarazione, ha conseguito un reddito complessivo - comprensivo, oltre che del proprio reddito personale, anche dei redditi conseguiti dal coniuge e dagli altri familiari conviventi, nonché dei redditi (propri, o del coniuge o dei familiari conviventi) esenti dall'imposta delle persone fisiche (IRPEF), soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva - non superiore ad € 34.107,72 oltre adeguamento ISTAT.

Si dichiara che il valore della presente controversia è INDETERMINABILE.

Bari-Trani, data del deposito


Avv. Giovanni FILANNINO

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Filannino

Via Mons. Dimiccoli, 30 - 76121 Barletta (BT)

Tel/Fax 0883 020621 - cell. 320 8717434

giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitran.it

MANDATO

avv. Giovanni FILANNINO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente, ai fini del presente atto in ogni stato e grado, compresa l'eventuale fase di opposizione e pignoramento presso terzi. Vi confermo ogni ed opportuna facoltà di legge compresa quella di conciliare, di rilasciare quietanza, di rinunciare agli atti di cui è causa, proporre domande, ricorsi di ogni genere e natura con successiva proposizione di azione di merito, richieste di certificazione alle Cancellerie, riconvenzionali, appelli incidentali, opposizioni, reclami con relative azioni di merito, chiamata del terzo, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e di farli sostituire con pari poteri.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° co D. Lgs. N. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. N. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Vi autorizzo, inoltre, ai sensi per gli effetti D. Lgs. N. 196/03, al trattamento, in ogni sede e grado, giudiziario e stragiudiziario, dei propri dati sensibili e personali.

Presto, altresì, il consenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.

Per tutto quanto sopra, ratifico sin da ora il Vostro operato e quello dei Vostri sostituti e degli altri da Voi nominati.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Barletta alla via Mons. Dimiccoli, 30.

È autentica


STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Filannino

Via Mons. Dimiccoli, 30 - 76121 Barletta (BT)

Tel/Fax 0883 020621 - cell. 320 8717434

giovanni.filannino@pec.ordineavvocatitrani.it



MANDATO

avv. Giovanni FILANNINO

Vi delego a rappresentarmi difendermi anche disgiuntamente fini del presente atto in ogni stato grado, compresa l'eventuale fase opposizione e pignoramento pre terzi. Vi confermo ogni ed opportuna facoltà di legge compresa quella conciliare, di rilasciare quietanza, rinunciare agli atti di cui è cau proporre domande, ricorsi di o genere e natura con success proposizione di azione di mer richieste di certificazione : Cancellerie, riconvenzionali, app incidentali, opposizioni, reclami relative azioni di merito, chiamata terzo, con facoltà altresì di nomin altri avvocati e di farLa sostituire c pari poteri.

Dichiaro di essere stato informato sensi dell'art. 4, 3° co D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorr al procedimento di mediazione previsto nonché dell'obbligo utilizzare il procedimento mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali di agli artt. 17 e 20 del medesi decreto, come da atto allegato.

Vi autorizzo, inoltre, ai sensi e per effetti D. Lgs. N. 196/03, trattamento, in ogni sede e gra giudiziario e stragiudiziario, propri dati sensibili e personali.

Presto, altresì, il consenso a permanenza negli archivi cartacei e informatici dello Studio Legale de atti contenenti i dati personali, anc per un periodo di tempo superiore quello strettamente necessa all'espletamento del mand conferito.

Per tutto quanto sopra, ratifico sin ora il Vostro operato e quello c Vostri sostituti e degli altri da nominati.

Eleggo domicilio presso il Vs. stu in Barletta alla via Mons. Dimiccoli 30.

[Handwritten signature]

È autentica

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO



Il Giudice dott.ssa **Floriana Dibenedetto** designata per la trattazione della causa nel
procedimento **N. 6328/2017 R.G.**;

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415, comma 2° e 416, comma 1° e 2° c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **21/12/2017**, alla quale le parti
sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha
l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in
Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di
decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa
l'indicazione dei mezzi di prova.

Trani, 05/09/2017

Il Giudice

Dott.ssa Floriana Dibenedetto

Per copia conforme
Trani, 12/12/17
Il Funzionario Giudiziario
Cataldo GIACONELLI

STUDIO LEGALE
Avv. Giovanni Filannino -
Via Mons. Dimiccoli, 30 - 76121 Barletta (BT)
Tel/Fax 0883 020621 - cell. 320 8717434
giovanni.filannino@pec.ordineavvocatiirani.it

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

10 AGO. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CATALDO GIACONELO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ARTICOLO 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100 mila insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messo in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, numero 106 *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...."*;


- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'articolo 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche il Tribunale del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'articolo 151 del c.p.c. autorizzata la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area"*

tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, R.G.N. 3578/11- provvedimento del 1.9.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR)".



Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale voglia utilizzare la notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria nella quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigente per gli anni scolastici 2014/17 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Bari";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Barletta - Trani, data del deposito

V. si autorizza la notifica
ai docenti controinteressati
mediante pubblicazione sul sito
web del MIUR
Trani, 12/10/17

Avv. Giovanni RUANNINO



per copia conforme
12/10/17
Trani
Funzionario Giudiziario
Cataldo GIACONE
TRIBUNALE



RILATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Giovanni FILANNINO, nella qualità in atti, io sottoscritto Ass. Unep, addetto all'ufficio notifiche presso il Tribunale di Trani, ho notificato copia conforme all'originale dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a:

- M.I.U.R. (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA),
N. 76758335908-8
- UFFICIO SCOLASTICO Regionale PER LA PUGLIA, N. 76758335909-9
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE BARI, N. 76758335910-1

nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, domiciliati ope legis in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Melo da Bari, 97-70121 - Bari, ivi effettuandone consegna a mezzo plico postale come per legge

Trani,

10 NOV. 2017

dott.ssa Domenica *uf* ~~VERIERA~~

Crono	17223	Mod. A/TER/P1/P2
Trasferta	€	
Spese Postali	€	
Trans. li	- 8 NOV. 2017	

N° 17223 del cronologico... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di noei il 10/11/17
diretto a AMBITO TERRITORIALE BARI C/O AVVOCATURA ALLO STATO - BARI - VIA MELI, 17

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) N° N° (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 17223 del cronologico... AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di noei il 10/11/17
diretto a M.I.U.R. C/O AVVOCATURA ALLO STATO - BARI - VIA MELI, 17

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) N° N° (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76758335910-1
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.11

Bollo dell'ufficio
di partenza

UFFICIO NOTIFICAZIONI
atto esente da diritti e spese



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG




76687339117-3

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



ALL. GIOVANNI FILANNUCCI
VIA MONS. DI MICCO 21, 30
76121 - BARLETTA

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76758335908-8
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.11

Bollo dell'ufficio
di partenza

UFFICIO NOTIFICAZIONI
atto esente da diritti e spese



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG




76687339119-6

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



ALL. GIOVANNI FILANNUCCI
VIA MONS. DI MICCO 21, 30
76121 - BARLETTA

N° 17223 del cronologico AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di noei il 19/11/17
diretto a U.S.R. p.zza B. PUGLIA c/o AVVOCATURA DI STATO - BARI - VIA MELO, 97

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore locale</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabile</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del</p> <p>data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data</p> <p>firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.</p> <p>(6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76758335909-9
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[1]


AG



76687339118-4

UFFICIO DEL ...
atto esente da ...


Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

A.S. GIOVANNI FILANINO
VIA MONS. DI MICCOLI, 30
76121 - BARIETTA